
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ORIGINALE

ANNO 2026

N. 91 del Reg. Delibere

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - APPROVAZIONE

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di settembre alle ore 15:00 presso la sala Giunta di P.zza Carducci 3 a Vignola si è riunita la Giunta dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipante	Presente/Assente
IACOPO LAGAZZI	Presente
FEDERICO ROPA	Presente
CHRISTIAN TONDI (sostituto di GIOVANNI GALLI)	Presente
MASSIMO PARADISI	Presente
ENRICO TAGLIAVINI	Presente
MASSIMO GLIELMI	Presente
FEDERICO POPPI	Presente
SIMONE PELLONI (sostituto di ANGELO PASINI)	Presente

N. Presenti **8** N. Assenti **0**

Assiste il VICE SEGRETARIO ELISABETTA MANZINI.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza IACOPO LAGAZZI nella sua qualità di PRESIDENTE DELL'UNIONE ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

Unione Comuni Terre Castelli – Deliberazione n. 91 del 17/09/2026

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- L'impiego del sistema di ripresa visiva mediante l'assegnazione individuale di videocamere indossabili – c.d. “bodycam” – agli operatori della Polizia Locale del Corpo Unico dell'Unione Terre di Castelli per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza urbana, durante le attività istituzionali dei suddetti, è necessario al fine della raccolta degli elementi utili per supportare le notizie di reato da comunicare all'Autorità Giudiziaria.
- Gli obiettivi delle predette videocamere sono i seguenti:
 - Prevenzione dell'escalation delle azioni criminali.
 - Garanzia di trasparenza dei metodi adottati degli operatori delle Forze dell'Ordine.
 - Aumenti dei tassi di condanna e riduzione dei tempi processuali.
 - Garanzia di un maggiore senso di fiducia dei cittadini nei confronti degli operatori delle Forze dell'Ordine.
 - Tutela della privacy, in quanto comunque le videocamere indossabili non effettuano una registrazione costante.

Considerato che:

- L'art. 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) stabilisce che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro”;
- La disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;

Rilevato che:

- Il ricorso all'uso di telecamere indossabili è una esigenza sentita dal personale operativo del Corpo Unico di Polizia Locale e dall'Amministrazione Unionale quale deterrente ad azioni lesive personali (rischio aggressione) che possano causare anche infortuni sul lavoro;
- La videocamera indossabile (BodyCam) integra la dotazione personale di ciascun operatore di polizia locale e può essere assegnata in via continuativa o occasionale, esclusivamente per esigenze di servizio;
- La finalità della videosorveglianza estesa (intesa come utilizzo di sistemi indossabili) è solo ed esclusivamente di garantire, in abbinamento alle normali procedure operative del Corpo di Polizia Locale, un sicuro accertamento dei fatti in ipotesi di reato e/o nei casi di commissione di reati contro cose, persone o patrimonio;

Dato atto che L'Unione Terre di Castelli garantisce che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle seguenti normative:

- Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 per la protezione dei dati persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
- D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.Lgs. n.51/2018 – Attuazione della Direttiva dell'Unione Europea n.2016/680 del Parlamento Europeo per l'accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Tenuto conto che:

- Le bodycam hanno lo scopo principale di tutelare il personale operativo e vanno attivate in determinati frangenti con criticità operativa;
- Le immagini da esse raccolte, debitamente scaricate e salvate, possono costituire la base e la prova di accertamenti sia di natura penale che amministrativa.
- L'agente di polizia locale – nell'ambito delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione, dell'accertamento e della repressione dei reati – è chiamato ad attivare il sistema di registrazione, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre criticità.

Evidenziato che:

- Il trattamento dei dati personali – acquisiti per mezzo delle bodycam – avviene nel rispetto della liceità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati.
- Il contenuto della memory card è definitivamente cancellato entro 24 ore dal momento della registrazione.

- Le videoriprese acquisite tramite le bodycam sono conservate ordinariamente per sette giorni dalla loro registrazione e, allo scadere del predetto periodo, sono cancellate definitivamente da qualsiasi supporto di memorizzazione.
- Solo gli Agenti e Ufficiali di P.G. opportunamente individuati dal Comandante sono autorizzati a prendere visione del materiale videoregistrato a seguito della comunicazione effettuata dall'operatore di polizia locale che darà notizia delle eventuali riprese effettuate all'Ufficiale in servizio presso l'Ufficio o Reparto di appartenenza e ne darà conto nella relazione di servizio;
- Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali, cui si rinvia, l'Ente Unione Terre di Castelli è individuato come titolare del trattamento dei dati acquisiti attraverso bodycam.

Visto l'accordo sull'utilizzo delle Bodycam da parte dei dipendenti del Corpo Unico dell'Unione Terre di Castelli sottoscritto in data 15 settembre 2026 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L. 300/1970 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non ha alcun riflesso contabile sul bilancio finanziario 2026-2028;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dott.ssa Elisabetta Manzini che dichiara, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse nel presente procedimento come da dichiarazione acquisita agli atti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio n. 2 del 29/01/2026;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;

2. Di approvare l'accordo sull'utilizzo delle Bodycam da parte dei dipendenti del Corpo Unico dell'Unione Terre di Castelli sottoscritto in data 15 settembre 2026 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L. 300/1970 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non ha alcun riflesso contabile sul bilancio finanziario 2026-2028.

INDI
LA GIUNTA DELL'UNIONE

Stante l'urgenza di completare il presente procedimento per permettere l'utilizzo immediato delle bodycam da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia locale.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
IACOPO LAGAZZI

Il Vice Segretario
ELISABETTA MANZINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

ACCORDO EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

Oggi 15 settembre 2026 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale, qui rappresentate dai sottoscrittori del presente documento, come individuati in calce al medesimo, si sottoscrive l'accordo in materia di controlli a distanza – utilizzo delle bodycam da parte dei dipendenti del Corpo Unico dell'Unione Terre di Castelli.

Premesso che

- L'art. 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) stabilisce che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (..) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro”;
- La disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicchè il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- Tra i compiti della Polizia Locale dell'Unione Terre di castelli rientra anche l'esecuzione di attività in collaborazione con le Forze dell'Ordine in tema di “governance” del territorio in occasione di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo oltre al dovuto accertamento di reati e violazioni di norme nazionali, regionali e lcoali. In tale ambito la videosorveglianza costituisce un valido deterrente ed ausilio preventivo alla commissione di reati contro il patrimonio o la persona. L'uso di dispositivi di videoregistrazione indossabili (Bodycam) viene considerato, in aggiunta al sistema fisso di videosorveglianza cittadina, una estensione delle capacità di acquisizione di atti e fatti a supporto dell'azione del controllo propria del Corpo di Polizia Locale in materia di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
- La delegazione di parte pubblica e la RSU si sono incontrate in data 03/07/2026 per analizzare il Disciplinare tecnico interno sull'utilizzo delle bodycam (telecamere a bordo uomo) predisposto dalla Struttura Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli relativamente agli aspetti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso

le parti concordano quanto segue

Art. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- Il ricorso all'uso di telecamere indossabili è una esigenza sentita dal personale operativo del Corpo Unico di Polizia Locale e dall'Amministrazione Unionale quale deterrente ad azioni lesive personali (rischio aggressione) che possano causare anche infortuni sul lavoro;

- La videocamera indossabile (BodyCam) integra la dotazione personale di ciascun operatore di polizia locale e può essere assegnata in via continuativa o occasionale, esclusivamente per esigenze di servizio;
- La finalità della videosorveglianza estesa (intesa come utilizzo di sistemi indossabili) è solo ed esclusivamente di garantire, in abbinamento alle normali procedure operative del Corpo di Polizia Locale, un sicuro accertamento dei fatti in ipotesi di reato e/o nei casi di commissione di reati contro cose, persone o patrimonio;
- Il trattamento delle immagini originate dai dispositivi indossabili può ritenersi necessario per l'attività di polizia giudiziaria, anche in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato e comunque in occasione di accertamento di reati, solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge (rif.: art. 5 Dlgs 18 maggio 2018 n. 51).

Art. 2

La raccolta/conservazione/accesso dei dati, avverrà con le modalità di seguito descritte

- Dati Raccolti

L'Ente predilige le telecamere munite di memoria interna e non collegabili in rete (con normali connessioni LAN, USB Type C ecc), che garantiscano la inalterabilità del dato, la crittazione dello stesso, la conservazione esclusiva sul territorio nazionale dei dati (principio della territorialità) e che impediscano – in caso di aggressione o di furto delle stesse – la manipolazione ed uso da parte di soggetti non autorizzati privi delle chiavi di accesso.

L'attivazione delle videocamere indossabili (BodyCam) è esclusivamente finalizzata a corollario di attività di documentazione di illeciti penali, consumati o tentati, nell'immediatezza dei fatti, in maniera, dunque, non sistematica e nel rispetto dei limiti di pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, adeguatezza e necessità del trattamento, in relazione alle finalità da perseguire.

L'operatore di polizia locale nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 primo comma C.P.P. attiva automaticamente, secondo le modalità previste per il dispositivo in dotazione, il sistema di registrazione in relazione all'evolversi di scenari che presuppongano criticità.

I dati e le immagini registrate dalle bodycams non potranno costituire elemento di contestazione disciplinare al personale utilizzatore.

- Accessibilità dei dati

Solo gli Agenti e Ufficiali di P.G. opportunamente individuati dal Comandante sono autorizzati a prendere visione del materiale videoregistrato a seguito della comunicazione effettuata dall'operatore di polizia locale che darà notizia delle eventuali riprese effettuate all'Ufficiale in servizio presso l'Ufficio o Reparto di appartenenza e ne darà conto nella relazione di servizio. Verificato che le immagini raccolte riguardino effettivamente fatti riconducibili alla attività di P.G., gli autorizzati possono dare corso all'estrazione. Specifiche credenziali vengono altresì fornite per interventi ordinari e straordinari di carattere manutentivo ovvero per irripetibile estrazione di dati in caso di guasto del sistema. Tale attività deve essere documentata.

- Conservazione ed integrità dei dati

Le registrazioni audio e video, conservate nel Server o presso un data center certificato, devono essere cancellate automaticamente ed irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di 7 giorni, fatte salve le eventuali esigenze di polizia giudiziaria.

Art. 3

Titolare, responsabile e autorizzati al trattamento:

L'Unione Terre di Castelli nella persona del Presidente pro-tempore è Titolare del Trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo delle videocamere indossabili (BodyCam).

Il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli assume il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati personali rilevati (cfr. art. 28 del Reg. UE 679/16).

Solo i dipendenti del Corpo Unico di PL individuati dal Comandante debitamente formati ed informati in tema di trattamento dei dati, vengono nominati dal Responsabile del trattamento come Autorizzati al trattamento dei dati personali originati tramite le videocamere indossabili (BodyCam).

Nell'eventualità di affidamento all'esterno di analisi ed elaborazioni dei dati, caratterizzati da irripetibilità, nonché nei casi di gestione di specifica banca dati (attività di custodia e backup), il Titolare ovvero il Responsabile del trattamento nell'ambito delle proprie attribuzioni gestionali, provvede a contrattualizzare il soggetto individuato (Service esterno) ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/16 quale altro Responsabile del trattamento dei dati. In considerazione della tipologia di dati trattati, unitamente alla possibilità di violazione o perdita degli stessi, il Service esterno, qualora contrattualizzato, deve essere in possesso della Certificazione ISO 27.001.

Art. 4

Norma di rinvio: per eventuali ulteriori aspetti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si fa riferimento a quanto indicato nel "Disciplinare tecnico interno sull'utilizzo delle bodycam nella versione condivisa e allegata al presente accordo.

delegazione pubblica

Dr.ssa Elisabetta Manzini firmato

Dr.ssa Catia Plessi firmato

RSU di Ente

Verderosa Carla firmato

Colombi Annika firmato

Guarro Antonio firmato

Stanzani Enrico firmato

Fabrizi Daniela firmato

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/La sottoscritto/a **STEFANO CHINI, Dirigente / Responsabile del Servizio Finanziario, non esprime parere** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della **sopra estesa proposta di deliberazione**, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Vignola, lì 16/09/2026

**Sottoscritto dal Dirigente/Responsabile
(STEFANO CHINI)
f.to con firma digitale**

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è regolare sotto l'aspetto tecnico.
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Unione Comuni Terre Castelli lì, 16/09/2026

**Sottoscritto dal Dirigente / Responsabile del
Settore
(ELISABETTA MANZINI)
f.to con firma digitale**
